

Dalla residenza fiscale dipende il censimento dei conti correnti

Con le nuove norme, gli intermediari potrebbero richiedere un aggiornamento sullo status del cliente

/ Stefania BARSALINI

Con l'[art. 1](#) del DLgs. n. 209/2023 il legislatore della **ri-forma fiscale** ha proceduto a una radicale riscrittura dell'[art. 2](#) comma 2 del TUIR, che ora stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno:

- la residenza ai sensi del codice civile,
- o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le **relazioni personali** e familiari della persona.

Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la **maggior parte** del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Rispetto alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2023, occorre evidenziare due importanti novità: l'iscrizione nell'anagrafe è stata declassata da presunzione assoluta a **presunzione relativa** (e, quindi, diventa valida salvo prova contraria), mentre per la determinazione del domicilio fiscale è stato abbandonato il concetto civilistico, rilevando il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari.

Le descritte modifiche della norma per stabilire la residenza fiscale delle persone fisiche non sembrano presentare conseguenze per i **sostituti d'imposta** che, salvo situazioni particolari, sono tenuti alla verifica della residenza fiscale ai sensi del codice civile sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dell'interessato (che deve dichiarare dove hanno la residenza), qualora la norma ne richieda l'esibizione.

Relativamente ai redditi di **natura finanziaria**, anche nel nuovo quadro normativo, in cui – come detto – l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente non assume più la funzione di presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia, il sostituto d'imposta potrà, sulla base di tale elemento, continuare a considerare residente fiscale il soggetto che documenta una residenza anagrafica italiana. Ciò non esclude tuttavia la possibilità per il sostituto di imposta di richiedere prudenzialmente al sostituto una **autocertificazione in carta libera** sul proprio status di residenza fiscale, in cui quest'ultimo possa dichiarare un diverso status fiscale rispetto all'iscrizione all'anagrafe, cioè quello di non essere residente in Italia, in ragione della "prova contraria" (*cf.* il domicilio oppure la residenza civilistica o ancora il luogo in cui vi sono le proprie relazioni personali).

Pertanto, anche con la modifica dell'[art. 2](#) del TUIR, allo stato attuale risulta che per determinare la residen-

za possano considerarsi ancora valide le regole descritte nei precedenti documenti di prassi, quali ad esempio quelle della C.M. 26 ottobre 1999 n. [207](#), secondo cui la qualifica di soggetto non residente è documentata attraverso la **dichiarazione da parte del cliente** che per attestare la residenza estera presenta al sostituto d'imposta o all'intermediario residente con il quale intrattenga rapporti di custodia, amministrazione, deposito o gestione una autocertificazione con firma non autenticata, nella quale dichiara di non essere residente in Italia secondo le disposizioni della normativa fiscale italiana.

Analogamente, nella circ. Agenzia delle Entrate 27 marzo 2003 n. [20](#) (§ 1.1) è chiarito che ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dall'[art. 6](#) del DLgs. n. 239/96, i sostituti di imposta **non hanno alcun obbligo** di verifica in merito alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti per il riconoscimento dello Stato di residenza nel territorio dello Stato, in quanto deve essere rilevato quanto attestato dall'investitore sullo schema di autocertificazione sottoscritto, sia nel caso in cui lo stesso sia determinato sulla base della legislazione nazionale dello Stato di residenza, sia nei casi in cui sia necessario fare ricorso alle regole contenute nelle singole Convenzioni o alle indicazioni fornite dal modello OCSE.

La situazione è invece ben diversa nel caso degli adempimenti richiesti agli intermediari dalle più recenti norme relative al monitoraggio fiscale internazionale, quali il **FATCA**, il **common reporting standard** o la **DAC 6**.

Rispetto agli adempimenti richiesti da tali ultime reportistiche, infatti, il nuovo art. 2 del TUIR sembra essere **conforme** alle regole di valutazione della residenza fiscale delle persone fisiche previste dalle disposizioni relative agli impegni sullo scambio di informazioni finanziarie assunti dall'Italia.

Per tali ultimi adempimenti, infatti, sebbene l'attività di due diligence fiscale e di rilevazione della residenza fiscale delle controparti origini dall'autocertificazione redatta dal cliente (*cf.* ad esempio l'[art. 5](#) della L. 95/2015), tuttavia, in presenza di indizi o di circostanze che facciano ritenere **non valida** l'autocertificazione ricevuta (*cf.* ad esempio DAC2, Allegato I, Sezione III.B.1), l'intermediario può chiedere al cliente un aggiornamento della stessa e nei casi più dubbi, ad esempio in assenza di una autocertificazione ritenuta valida ai fini FATCA o CRS, può censire il conto o il dossier come rispettivamente US o foreign reportable account.